



**VERBALE DI ACCORDO NAZIONALE DI RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI –
INTERNAVIGATORI (MOBILTA' TPL)**

In data 10 maggio 2022, le Associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl, Ugl-Fna convengono quanto segue:

Art. 1- Decorrenza e durata


Il presente accordo di rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri - internavigatori (Mobilità TPL) scadrà il 31 dicembre 2023.

Art. 2 - Una Tantum

Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrica vigente (100 – 250).









Dette somme saranno riconosciute in due tranches, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest'ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dal Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

La somma una tantum:

- verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022;
 - sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale;
 - verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l'una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all'interno del periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2022 nell'ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;
 - non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo del T.F.R e della contribuzione al Fondo Priamo.
- 

Art. 3 - Aumenti retributivi

Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrica vigente (100 – 250) è incrementato di € 90,00 alle seguenti decorrenze:

- con la retribuzione relativa al mese di **luglio 2022: 30,00 euro;**
 - con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2023: 30,00 euro;**
 - con la retribuzione relativa al mese di **settembre 2023: 30,00 euro.**
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Per effetto degli aumenti di cui al presente accordo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

Art. 4 – Retribuzione ferie

1. Le Parti ritengono opportuno ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie.
2. Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di **euro 8,00 giornalieri** da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui i suddetti accordi comunque prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie invece inferiore rispetto a quello stabilito nel presente articolo, le parti a livello aziendale avvieranno un confronto teso a ridefinirne i contenuti, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del AN.
3. A decorrere dal 1° luglio 2022 il primo comma dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 è sostituito dal seguente:
"1. I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrica;
La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla "indennità retribuzione ferie" istituita dall' articolo 4 dell'accordo di rinnovo del ccnl 2021-2023.

Fondo Tpl Salute

Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo TPL Salute sarà pari a **€ 144,00** (€ 12,00/mese, comprensive del contributo annuo stabilito dall'articolo 38 lett. b) dell'Accordo Nazionale 28 novembre 2015) per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.


Altri istituti normativi


Fermo restando quanto condiviso nei precedenti articoli, le parti convengono sulla necessità di ampliare il confronto sugli istituti dell'orario di lavoro, della disciplina del personale inidoneo e della residenza di lavoro/trasferta e di effettuare una valutazione definitiva entro il 17 maggio 2022.


Le parti concordano altresì che a far data dal 15 giugno 2022 si avvierà un ulteriore confronto, da concludersi entro il 31 luglio 2022, finalizzato alla condivisione di interventi di manutenzione contrattuale senza oneri a carico delle aziende e dei lavoratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.LL.

La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali con riserva che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL autoferrotrvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità)

ASSTRA


ANAV


AGENS


FILT-CGIL


FIT-CISL


UILTRASPORTI


FAISA CISAL


UGL-FNA
